



Determinazione n. 333 de 29 MAR 2019, avente come oggetto:

**“PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019” -
DIPENDENTE SERENA SCARAMELLA**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione.

Richieste permessi studio di 150 ore annue, ai sensi dell'art. 48 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 - dipendente Serena Scaramella.


2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione.

3. La presente determinazione non comporta oneri.

Pratica gestita da N. Scherini

Responsabile del procedimento
Il Direttore
U.O.C. Risorse Umane
(Emanuela Tanzi)

Sondrio, 19/3/2019

**VISTO di COPERTURA ECONOMICO - PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALE
SAN					
Totale					
TER					
Totale					
TOTALE					

Sondrio, 20/03/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria
(dott. ssab. Giuliana Rabbiosi)



DETERMINAZIONE n. 333 del 29 MAR 2019.

**OGGETTO: "PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019" –
DIPENDENTE SERENA SCARAMELLA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che questa Amministrazione ha provveduto a pubblicare apposito avviso interno, rivolto al personale dell'area del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la fruizione del diritto allo studio per l'anno 2019.

VISTA la domanda di richiesta di concessione di permessi retribuiti per fruire del beneficio delle 150 ore annue individuali per l'anno 2019 quale diritto allo studio della dipendente Serena Scaramella, nata a Chiavenna (SO) il 23.03.1989, CPS Infermiere a tempo indeterminato ed a tempo pieno in servizio presso il P.O. di Chiavenna;

PRESO ATTO:

- che l'art. 48 del C.C.N.L. Comparto Sanità stipulato il 21.05.2018 stabilisce, al fine di garantire il diritto allo studio, le modalità di concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali limitatamente al 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno;
- che il personale a tempo indeterminato avente diritto al 01.01.2019 presso questa Azienda Ospedaliera, risulta essere pari a n. 2495 unità;
- che i dipendenti che contemporaneamente potranno fruire nell'anno 2019 della riduzione dell'orario di lavoro nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 48 del C.C.N.L. Comparto Sanità stipulato il 21.05.2018 non dovranno superare le 75 unità;

ACCERTATO che la dipendente sopra elencata risulta regolarmente iscritta a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

CONSIDERATO che ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale il permesso di studio sarà rapportato alla prestazione lavorativa.

EVIDENZIATO che la semplice iscrizione a una facoltà universitaria o a qualsiasi altro corso non è sufficiente per aver diritto alla concessione dei permessi di cui trattasi, essendo comunque necessario, per chi richiede i permessi, di documentare, oltre all'iscrizione, anche l'avvenuta frequenza di ogni corso ed il relativo esame finale sostenuto che sancirà la legittimità dei permessi fruiti e che sia la frequenza che la partecipazione agli esami finali debbono essere comprovati, da idonea certificazione rilasciata, di volta in volta dall'Università o dalla Scuola competenti.

DATO ATTO che in caso di mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine alla frequenza dei corsi, coincidente con l'orario di servizio, nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali e, in tale ipotesi, o di relativa autocertificazione ai sensi del DPR l'Azienda provvederà al recupero degli emolumenti corrisposti per detti periodi.

EVIDENZIATO altresì che l'esercizio del diritto allo studio del pubblico dipendente deve essere garantito e tutelato ma anche armonizzato con il principio del buon andamento dell'amministrazione, per cui la fruizione dei permessi per studio non può essere decisa esclusivamente dal dipendente senza alcun confronto con le esigenze di servizio, ben potendo i permessi stessi essere modulati in qualche misura, fatti salvi i casi in cui si sia rigidamente condizionati da eventi esterni connessi all'attività di studio, quali lo svolgimento di esami.

Visto l'art. 48 del CCNL relativo al personale del comparto sanità stipulato il 21.05.2018 - triennio 2016/2018.

Per tutti i motivi in premessa indicati:

DETERMINA

- di prendere atto della richiesta del permesso retribuito per il diritto allo studio, nella misura massima di 150 ore per l'anno 2019 della dipendente Serena Scaramella, nata a Chiavenna (SO) il 23.03.1989, CPS Infermiere a tempo indeterminato ed a tempo pieno in servizio presso il P.O. di Chiavenna;
- di stabilire che i permessi sono fruibili da marzo 2019;
- di stabilire altresì che il suddetto permesso di studio sarà rapportato per i dipendenti a tempo parziale alla prestazione lavorativa;
- di stabilire che sulla base dell'orientamento applicativo espresso dall'ARAN il beneficio in argomento viene concesso ai dipendenti nella misura integrale indipendentemente dalla decorrenza del mese di fruizione dei predetti permessi retribuiti nell'anno solare;
- di stabilire altresì che la semplice iscrizione a una facoltà universitaria o a qualsiasi altro corso non è sufficiente per aver diritto alla concessione dei permessi di cui trattasi, essendo comunque necessario, per chi richiede i permessi, di documentare, oltre all'iscrizione, anche l'avvenuta frequenza di ogni corso, coincidente con l'orario di servizio, ed il relativo esame finale sostenuto che sanzionerà la legittimità dei permessi fruiti. Sia la frequenza che la partecipazione agli esami finali debbono essere comprovati, da idonea certificazione rilasciata, di volta in volta dall'Università o dalla Scuola competenti.
In caso di Università telematiche il dipendente dovrà produrre idonea certificazione atta a dimostrare che i corsi telematici e la relativa frequenza *coincidano necessariamente con l'orario del proprio turno di lavoro, e NON possono pertanto essere oggettivamente fruiti in orari diversi nell'arco delle 24 ore;*
- di dare atto che la mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine alla frequenza dei corsi nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuati e, in tale ipotesi, l'Azienda provvederà al recupero degli emolumenti corrisposti per detti periodi;
- di dare atto altresì che l'esercizio del diritto allo studio del pubblico dipendente deve essere garantito e tutelato ma anche armonizzato con il principio del buon andamento dell'amministrazione, per cui la fruizione dei permessi per studio non può essere decisa esclusivamente dal dipendente senza alcun confronto con le esigenze di servizio, ben potendo i



permessi stessi essere modulati in qualche misura, fatti salvi i casi in cui si sia rigidamente condizionati da eventi esterni connessi all'attività di studio, quali lo svolgimento di esami;

- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi in quanto già compresi nel budget dei costi del personale per l'anno 2019;
- di disporre l'invio della presente determinazione alle UU.OO.CC. interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. RISORSE UMANE
(Emanuela Tanzi)

Determinazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali